

« Art. 4. Sono mantenute in vigore le esclusioni e le eccezioni riguardanti gli assoldati, i surrogati ordinari e i dispensati, contenute negli articoli 47, 48 e 49 della predetta legge 28 luglio 1861.

« Art. 5. È fissato in lire 2700 la somma da pagarsi per ottenere nell'anno 1872 il passaggio dal primo al secondo contingente in base all'articolo 74 della citata legge 18 agosto 1871. »

(Tutti gli articoli che formano il progetto sono successivamente approvati senza discussione.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ESTENSIONE AGLI UFFICIALI DELLA MARINERIA DELLA LEGGE SUI MATRIMONI MILITARI.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla discussione del progetto di legge per l'estensione agli ufficiali ed assimilati della regia marina della legge 31 luglio 1871, sui matrimoni degli ufficiali ed assimilati dell'esercito. (V. Stampato n° 54)

Do lettura dell'articolo unico di detto schema di legge:

« Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1871, n° 393, che regolano i matrimoni degli ufficiali dell'esercito e degli impiegati assimilati per legge a grado militare, sono estese, a far tempo dalla promulgazione della presente legge, agli ufficiali ed assimilati a grado militare della regia marina.

« Però i guardia marina non potranno mai ottenere il regio assentimento per contrarre matrimonio. »

La parola spetta al deputato Mussi.

MUSSI. Ho chiesta la parola per domandare uno schiarimento.

In questo progetto di legge si fa un'eccezione per le guardie-marina, a cui favore non si applicherebbero le disposizioni della legge originariamente votata per gli ufficiali dell'esercito ed impiegati assimilati, che oggi si propone di estendere al personale della marina.

Un'eccezione restrittiva è sempre una misura assai grave che urta contro i principii di quell'eguaglianza di trattamento che è uno dei canoni fondamentali di ogni libero reggimento; è per ciò che io voglio o almeno desidero conoscere le ragioni che possono giustificare un rigore così draconiano.

Pur troppo su questo proposito la relazione dell'onorevole deputato Aresi mi ha poco illuminato, imperocchè con una breviloquenza Tacitiana, degna del Davanzati, egli si è puramente e semplicemente rimesso alle ragioni già svolte dalla relazione ministeriale.

Ora, questo fu proprio un mandarmi da Erode a Pilato, inquantochè l'onorevole ministro, alla sua volta, si era sbrigato assai brevemente seguendo i preceetti di quell'eloquenza breviloquente di cui aveva

già ammirato un primo saggio. Egli infatti ci ha detto che i guardia-marina, secondo il suo avviso, non debbono contrarre matrimonio, perchè costretti a lungamente dimorare a bordo delle navi, e quindi obbligati a stare lontani dalla famiglia. Noi che conosciamo le condizioni, per esempio, di alcuni paesi alpestri, sappiamo come queste prolungate assenze dalla dimora coniugale non sono sempre una causa sufficiente per mettere al coperto il cuore dell'uomo dagli strali di quella potente divinità che seppe conservare un tempio ed un impero anche dopo abolito il paganesimo. (*Si ride*) È perciò che questa ragione, a parer mio, non calza e non ha gran valore. Molti deputati coniugati stanno dei mesi alla Camera e non sempre sono confortati dalle gioie e dai piaceri della famiglia, eppure sacrificano sull'altare della patria anche questi nobilissimi affetti.

Ora, potrebbe una guardia-marina, per ragioni equipollenti o d'altra natura, sentirsi abbastanza forte da imitare l'esempio, non dirò mio che sgraziatamente non ho moglie, ma di quei miei colleghi che hanno anche questa fortuna?

Le eccezioni mosse dunque dall'onorevole ministro sono un po' debolucce, tanto deboli, che da quell'uomo onesto e dabbene che egli è, ne presenti l'insufficienza, e convinto per ciò che esse non avrebbero capacità anima viva, ha messo in campo la sua personale esperienza, concludendo essere, a suo avviso, utilissimo che il guardia-marina sia intieramente libero di se stesso, soggiungendo che la sua personale convinzione era frutto della esperienza più ancora che del ragionamento; tutto ciò in buon italiano o almeno in lingua volgare, vuol dire che il ragionamento non raggiunge la dimostrazione, e che egli ha dovuto appellarsi ad un altro ordine di idee, cioè all'autorità propria.

Io apprezzo immensamente ed ho in grandissimo concetto quel tesoro di cognizioni e di sapere amministrativo che i nostri ministri irradiano su tutto l'andamento della nostra amministrazione; il modo regolare, perfetto con cui la macchina amministrativa agisce co' suoi complicatissimi ingranaggi, la cui azione meravigliosa tutti i cittadini del regno d'Italia apprezzano e giornalmente gustano, ci dimostra che la miniera di tesori della sapienza ufficiale è oggi interamente sfruttata.

Però io desidererei di avere qualche dimostrazione anche pratica di queste convinzioni; vorrei insomma gustare, e non solo ammirare, i frutti dell'esperienza; nè credo di peccare di temerità chiedendo al relatore qualche notizia in proposito, e pregandolo a suffragare con maggior abbondanza di fatti e di ragioni la sua relazione, di cui abbiamo ammirato la più che spartana brevità.

ARESE, relatore. L'onorevole Mussi desidera degli schiarimenti sul secondo alinea dell'unico articolo di questo progetto di legge. Trova troppo brevi le ra-